

N. ____/____REG.PROV.COLL.
N. 01243/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

II CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1243 del 2025, proposto dal Comune di Barrafranca, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Umberto Giuseppe Ilardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro tempore*, e la Prefettura-U.T.G. di Enna, in persona del Prefetto *pro tempore*, rappresentati e difesi *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Palermo, via Mariano Stabile, 182;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), n. 1593/2025, resa tra le parti, pubblicata il 15 maggio 2025, non notificata, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 1917/2024;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura-U.T.G. di Enna;

Vista l'ordinanza cautelare n. 24 del 2026;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2026, il consigliere Michele Pizzi e uditi per le parti l'avvocato Umberto Giuseppe Ilardo e l'avvocato dello Stato Liliana Sagona;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO

1. Con ricorso proposto innanzi al T.a.r. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, notificato il 22 ottobre 2024 e depositato il 29 ottobre 2024, il Comune di Barrafranca esponeva:

- che, con deliberazione della Commissione straordinaria n. 7 del 20 settembre 2021, assunta con i poteri del Consiglio comunale, era stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Barrafranca, ai sensi dell'art. 244 del decreto legislativo n. 267/2000;
- che, con deliberazione n. 13 del 19 aprile 2023, la Commissione straordinaria aveva approvato l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2019/2023, che era trasmessa al Ministero dell'interno per la relativa approvazione;
- che la Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, riunitasi nella seduta del 25 luglio 2023, ai sensi dell'art. 261, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000, aveva reso parere non favorevole alla suddetta ipotesi di bilancio;
- che il suddetto parere della Commissione era stato poi recepito nel decreto ministeriale prot. DAIT n. 112708 del 3 agosto 2023, notificato il 18 ottobre 2023, di mancata approvazione, da parte del Ministero dell'interno, dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;
- il Consiglio comunale, con deliberazione n. 78 del 29 novembre 2023, trasmessa il

1° dicembre 2023, aveva approvato la nuova ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2019/2023;

- che la Prefettura di Enna, in data 1° agosto 2024, aveva notificato al Comune di Barrafranca il d.m. 23 luglio 2024 (prot. DAIT n. 105023 del 26 luglio 2024), recante la mancata approvazione anche della nuova ipotesi di bilancio stabilizzato 2019/2023;

- che il Ministero dell'interno, con nota prot. DAIT n. 110228 del 16 settembre 2024, aveva rigettato l'istanza di riesame formulata dal Comune di Barrafranca.

2. Il Comune ricorrente quindi impugnava:

a) il decreto del Ministro dell'Interno prot. n. 105023 del 26 luglio 2024 (datato 23 luglio 2024), notificato il 1° agosto 2024, con il quale non è stata approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2019/2023 presentata dal Comune di Barrafranca;

b) la nota di trasmissione della Prefettura-U.T.G. di Enna prot. n. 32369 del 1° agosto 2024;

c) il parere non favorevole reso dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali nella seduta del 4 luglio 2024;

d) le relazioni allegate al predetto D.M.;

e) la nota del Ministero dell'Interno-Dipartimento per gli affari interni e territoriali-Direzione centrale della finanza locale prot. n. 110228 del 16 settembre 2024, di rigetto dell'istanza di riesame.

3. Il ricorso di primo grado, contenente altresì domanda cautelare, era articolato nei seguenti tre motivi:

i) violazione dell'art. 261 del decreto legislativo n. 267/2000 e del D.M. Interno del 29 novembre 2022 prot. n. 5004/M/3, eccesso di potere, abnormità, incompetenza, trattandosi di *«un atto del Ministero dell'Interno, sicché solo il Ministro può emetterlo. Nel caso di specie, per contro, risulta per tabulas che il decreto di non approvazione non è stato emesso dal Ministero dell'Interno, bensì dal Sottosegretario, ossia da un soggetto privo della necessaria competenza, e che,*

addirittura, sulla istanza di riesame si è pronunciato un dirigente» (pag. 9 del ricorso), né varrebbe il richiamo al d.m. del 29 novembre 2022 di delega di poteri ai Sottosegretari; inoltre il Sottosegretario firmatario del gravato D.M. è lo stesso Sottosegretario che aveva preso parte al procedimento quale Presidente della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali;

ii) violazione dell'art. 261, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, eccesso di potere, illogicità manifesta, errore nei presupposti di fatto e di diritto, carenza di istruttoria, violazione dei principi di buon andamento, imparzialità ed efficienza dell'azione amministrativa, sviamento, essendo illegittimo il gravato D.M. laddove, all'articolo 2, ha affermato che il Comune di Barrafranca avrebbe presentato la nuova ipotesi di bilancio riequilibrato oltre il termine di quarantacinque giorni, di cui all'art. 261, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, decorrente dalla notifica del primo D.M., recante la mancata approvazione della prima ipotesi di bilancio riequilibrato, considerato invece che il D.M. del 3 agosto 2023 era stato notificato al Comune solo il 18 ottobre 2023;

iii) violazione degli articoli 259 e ss. del decreto legislativo n. 267/2000, eccesso di potere, carenza di istruttoria, difetto di motivazione, errore nei presupposti di fatto e di diritto, travisamento, sviamento della causa, illogicità, contraddittorietà, violazione dei principi di buon andamento, imparzialità ed efficienza dell'azione amministrativa, avendo il gravato D.M. del 23 luglio erroneamente ritenuto di non approvare la nuova ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato del Comune di Barrafranca, sulla base del parere non favorevole reso in data 4 luglio 2024 dalla COSFEL- Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali; al riguardo il Comune ricorrente ha trascritto, a sostegno del motivo di censura, quanto già dedotto nell'istanza di riesame presentata al Ministero dell'Interno il 27 agosto 2024 (pagg. 13-35 del ricorso di primo grado); in particolare, secondo la tesi del Comune ricorrente, sarebbe *«stato dimostrato che i presupposti di ammissibilità per la facoltà concessa dall'art. 259, comma 1-ter, del TUEL, ossia la riduzione di*

almeno il 20% dei costi dei servizi, nonché la razionalizzazione di tutti gli organismi e società partecipate, risultano ampiamente rispettati» (pag. 35 del ricorso); inoltre, con riferimento alla TARI, *«il Comune ha dedotto e dimostrato che, diversamente da quanto si legge nella relazione, a fronte di accertamenti effettuati con riferimento ai cinque esercizi contemplati nell'ipotesi 2019-2023 per l'importo complessivo di € 11.755.034,71 [...] ha incassato somme per l'importo di € 5.824.381,91 [...]»* (pag. 36 del ricorso); il Comune di Barrafranca ha rilevato altresì di aver superato le percentuali minime di copertura del servizio di mensa scolastica, di aver proceduto alla ricognizione dei beni del patrimonio disponibile, per la successiva valorizzazione e alienazione, e che *«le previsioni contenute nell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato relative alle entrate tributarie e patrimoniali 2019-2023, si sono trasformate, a seguito dei fatti di gestione concretamente verificatisi, in correlativi accertamenti. Con riferimento agli incassi (riscossioni), l'Ente, con riferimento alle entrate per le quali ha riscontrato difficoltà nella riscossione, ha provveduto ad appostare, nell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, con riferimento a ciascun esercizio finanziario, il FCDE per un ammontare congruo, determinato in ottemperanza a quanto previsto dai principi contabili, al fine di non inficiare gli equilibri finanziari»* (pag. 38 del ricorso).

4. Nel giudizio di primo grado si costituivano il Ministero dell'Interno, la Prefettura-U.T.G. di Enna e l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo il difetto di legittimazione passiva dell'Assessorato regionale intimato.

5. Il T.a.r. catanese, con ordinanza n. 471 del 2024, ha accolto la domanda cautelare disponendo il *remand* e *«onerando le Amministrazioni intimete del riesame degli atti impugnati»*.

6. Il Ministero dell'Interno-Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, riesaminando l'ipotesi di bilancio nella seduta del 22 gennaio 2025, in ottemperanza all'ordine di *remand*, ha confermato il parere non favorevole con nota

prot. n. 6038 del 13 febbraio 2025.

7. Il T.a.r. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, con la gravata sentenza n. 1593 del 2025, ha:

a) estromesso dal giudizio l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica;

b) respinto il ricorso;

c) compensato le spese di lite.

8. Con ricorso in appello notificato il 12 dicembre 2025 e depositato il 15 dicembre 2025, contenente altresì domanda cautelare, il Comune di Barrafranca ha impugnato la menzionata sentenza del T.a.r. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 1593 del 2025, criticandone l'impianto motivazionale e riproponendo i tre motivi dedotti in primo grado (primo, secondo e quarto motivo d'appello).

9. Il Comune appellante, con il terzo motivo di gravame, ha altresì dedotto la violazione dell'art. 29 c.p.a. e dei principi in materia di ottemperanza alle ordinanze cautelari, eccesso di potere per sviamento, avendo il Ministero dell'Interno omissivo di eseguire il riesame ordinato dal primo giudice.

10. Nel presente giudizio si sono costituiti il Ministero dell'Interno e la Prefettura-U.T.G. di Enna, con atto di costituzione del 16 dicembre 2025.

11. La Sezione, con ordinanza n. 24 del 2026, ha accolto la domanda cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza pubblica, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.

12. Il Comune appellante, con memoria dell'11 maggio 2026, ha insistito per l'accoglimento del gravame.

13. L'Amministrazione dell'Interno, con memoria dell'11 maggio 2026, ha articolato le proprie difese, chiedendo il rigetto dell'appello.

14. Il Comune di Barrafranca ha replicato con memoria del 21 maggio 2026, insistendo per l'accoglimento delle censure.

15. All'udienza pubblica dell'11 giugno 2026 la causa è stata trattata in

decisione.

DIRITTO

16. In via preliminare deve essere respinto il terzo motivo d'appello in quanto infondato.

16.1. Infatti, ferma restando la dubbia ammissibilità del *remand* in sede cautelare (cfr. C.g.a.r.s., ord. n. 160 del 2026; id., ord. n. 478 del 2025; decr. Pres. C.g.a.r.s. n. 38 del 2024), il Collegio osserva che la COSFEL-Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, nella seduta del 22 gennaio 2025, ha correttamente ottemperato all'ordine di riesame impartito dal T.a.r., che non aveva affatto previsto l'adozione di un nuovo decreto ministeriale, chiarendo, in modo dettagliato, le ragioni sottese alla decisione di confermare il parere non favorevole già reso nella seduta del 4 luglio 2024 e oggetto di giudizio; né comunque l'ordine di *remand* può comportare la riapertura integrale del procedimento amministrativo, tenuto conto altresì che il Comune ricorrente ha potuto esercitare il contraddittorio depositando in giudizio le proprie osservazioni critiche (cfr. deposito in primo grado del 10 marzo 2025).

17. Ancora in via preliminare, a cagione della proposizione dell'appello e della reiterazione di tutti i motivi dedotti in prime cure (primo, secondo e quarto motivo d'appello), il Collegio osserva che è riemerso l'intero *thema decidendum* del giudizio di primo grado, che perimetra necessariamente il processo di appello ex art. 104 c.p.a., sicché, per ragioni di economia dei mezzi processuali e semplicità espositiva, secondo la logica affermata dalla decisione della Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 2015, il Collegio prende direttamente in esame gli originari motivi posti a sostegno del ricorso introduttivo (cfr. *ex plurimis*, C.g.a.r.s., sez. giurisdizionale, n. 252 del 2026, n. 217 del 2026, n. 862 del 2025, n. 696 del 2025, n. 467 del 2025, n. 208 del 2025, n. 848 del 2024, n. 607 del 2024, n. 542 del 2024, n. 537 del 2024, n. 438 del 2024, n. 560 del 2023, n. 537 del 2023, n. 325 del 2023, n. 1253 del 2022, n. 1132 del 2022, n. 791 del 2022; Cons. Stato, sez. IV, n.

234 del 2022; n. 1137 del 2020).

18. Venendo quindi all'esame dei motivi di ricorso di primo grado, riproposti in appello, il Collegio rileva l'infondatezza del primo motivo del ricorso di primo grado, riproposto con il primo motivo d'appello, che deve quindi essere respinto.

18.1. Infatti:

a) seppur è vero che l'art. 261 del decreto legislativo n. 267/2000 indica la competenza in capo al Ministro dell'Interno, è altresì vero che ciò non toglie la facoltà del medesimo Ministro di conferire delega al Sottosegretario di Stato, come appunto verificatosi nel caso di specie con il d.m. del 29 novembre 2022, con il quale il Ministro dell'Interno ha delegato l'on. Wanda Ferro *«per le materie di competenza del Dipartimento per gli affari interni e territoriali»*, tra le quali rientra anche l'oggetto del presente giudizio (valutazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, presentata da un Comune in dissesto finanziario);

b) non si riscontra la commistione tra funzioni istruttorie e decisorie lamentata dal Comune ricorrente, in quanto è lo stesso articolo 2 del d.P.R. n. 142/2013 a prevedere espressamente che la presidenza della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali spetti al Sottosegretario di Stato *pro tempore* con delega per le materie afferenti le autonomie locali e la finanza locale (nel caso di specie, l'on. Wanda Ferro);

c) l'esercizio del potere di annullamento o di revoca in autotutela, secondo il principio del *contrarius actus*, spetta al medesimo soggetto che ha adottato l'atto (quindi sarebbe spettato al medesimo Sottosegretario di Stato, o al Ministro dell'Interno, annullare o revocare in autotutela il gravato D.M. del 23 luglio 2024); al contrario la decisione di non agire in autotutela, con conseguente conferma dell'atto già adottato, può derivare anche da un altro organo della medesima amministrazione (come avvenuto nel caso di specie, ove il rigetto dell'istanza di autotutela è stato adottato con nota prot. n. 110228 del 16 settembre 2024, a firma del Direttore centrale della Direzione centrale della finanza locale), né la decisione di non procedere in autotutela richiede specifica motivazione;

d) l'asserita "*anomalia*" dedotta dal Comune ricorrente (data del 4 luglio 2024 sulla copia firmata della "*Relazione*" allegata al gravato D.M, e data del 24 luglio 2024 sulla copia non firmata della medesima "*Relazione*") è del tutto ininfluyente, in quanto trattasi all'evidenza di un mero errore di battitura, ferma restando che la copia non firmata della "*Relazione*" (quella riportante la data del 24 luglio 2024) è priva di qualsivoglia valore giuridico; né si riscontrato le contraddizioni interne alla medesima "*Relazione*", dedotte dal Comune.

19. Fondato e da accogliere è invece il secondo motivo del ricorso di primo grado, assorbito dal T.a.r., e riproposto con il secondo motivo d'appello.

19.1. Infatti risulta *per tabulas* che il D.M. n. 112708 del 3 agosto 2023, recante la mancata approvazione della (prima) ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, è stato notificato dalla Prefettura-U.T.G. di Enna al Comune di Barrafranca con nota prot. n. 44725 del 18 ottobre 2023, e che successivamente il predetto Comune, nel rispetto del termine perentorio di quarantacinque giorni di cui all'art. 261, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, decorrente dalla predetta data del 18 ottobre 2023, ha approvato la (seconda) ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato con deliberazione del Consiglio comunale n. 78 del 29 novembre 2023, tempestivamente trasmessa al Ministero dell'Interno con nota prot. n. 22213 del 1° dicembre 2023.

19.2. Deve pertanto essere annullato l'articolo 2 del gravato D.M. del 23 luglio 2024, laddove ha erroneamente ritenuto tardiva la presentazione, da parte del Comune di Barrafranca, della nuova ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

20. Il terzo motivo del ricorso di primo grado, riproposto con il quarto motivo d'appello, è infondato e deve essere respinto.

20.1. Infatti – premesso che la valutazione di sostenibilità economico-finanziaria sul medio-lungo periodo, compiuta dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali sulla proposta di bilancio stabilmente riequilibrato presentata dal Comune in dissesto finanziario, ai sensi dell'art. 259 del decreto legislativo n.

267/2000, è connotata da amplissima discrezionalità tecnica, come tale sindacabile dal giudice amministrativo solo in caso di manifesta illogicità, irrazionalità o contraddittorietà della motivazione, e premesso altresì che, nel presente caso, la decisione negativa si fonda su di una pluralità di ragioni, trattandosi quindi di un provvedimento plurimotivato, essendo pertanto sufficiente, per escluderne l'annullabilità, la correttezza anche di una sola delle ragioni poste a base dell'atto, come condivisibilmente affermato dal T.a.r. – il Collegio ritiene dirimente e assorbente il punto n. 5 delle “*considerazioni conclusive*” della “*Relazione*” del 4 luglio 2024, allegata al gravato D.M.: «*le entrate tributarie e patrimoniali, previsioni, accertamenti e soprattutto le riscossioni non consentono allo stato attuale di dimostrare che l'ente abbia intrapreso un percorso concreto e reale di risanamento*», considerato che: «*le misure di risanamento si sostanziano essenzialmente nel recupero dell'evasione e nei risparmi di spesa*» (pag. 71 del provvedimento impugnato).

20.2. Al riguardo il Ministero dell'Interno, riesaminando i dati di bilancio dell'ente locale, in ottemperanza al *remand* cautelare del T.a.r., ha avuto modo di chiarire che: «*Lo stesso revisore nel parere rilasciato alla nuova ipotesi 2019/2023 afferma che: “L'ipotesi di Bilancio stabilmente riequilibrato quinquennale proposta non permette molti margini di manovra in quanto l'Ente subisce su cinque anni di ipotesi ben quattro esercizi chiusi”, pertanto, è evidente come le manovre di risanamento non sono efficacemente incentrate su una effettiva riduzione di spese, ma come è narrato in seguito, il pareggio è ottenuto in larga parte da manovra sulle entrate, per lo più di natura straordinaria e non ricorrente, dovuto al recupero dei Tributi Locali, appostando nel bilancio dell'esercizio 2023, una previsione di entrata di euro 5.228.512,73 dovuto all'emissione nell'anno 2023 degli Avvisi di accertamento IMU per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022. Lo stesso ente afferma che nel periodo 2019/2022 non ha potuto realizzare manovre di risanamento lato spese, né indicando sulla riorganizzazione dei servizi, né sulla razionalizzazione degli organismi partecipati in quanto la detenzione di*

partecipazione in due organismi è obbligatoria e non sono previste né dismissioni, né alienazioni di quote» (pag. 12 della relazione in sede di remand).

20.3. Inoltre il Ministero ha altresì rilevato che: *«Come si evince dai dati sopra riportati, il disavanzo di competenza degli anni 2019-2022 è dovuto ad una situazione di deficit strutturale causato dalla presenza costante di spese superiori alle entrate e sia per la parte corrente, sia per quella in conto capitale, denotando una incapacità dell'ente di programmare le proprie spese coerentemente con le risorse a disposizione e quindi di garantire il raggiungimento degli equilibri di bilancio e il rispetto dei vincoli di finanza pubblica della propria gestione. Nel dettaglio le spese correnti al 2023, al netto dei fondi obbligatori, anziché diminuire del 20% evidenziano un trend crescente del 19,74% rispetto alla prima annualità. Anche la spesa corrente macro aggregato 103 presenta un andamento non in linea con lo spirito della norma in quanto non è raggiunta la riduzione del 20% del costo dei servizi [...]. Non è verificabile, quindi, quanto attestato dall'Ente che dichiara che è stato rispettato quanto dettato dall'art. 259, 1-ter, ovvero la riduzione di almeno il 20% dei costi di servizi e precisamente rispetto all'anno 2018 (ultimo bilancio approvato) [...]» (pag. 13 della relazione in sede di remand).*

20.4. Con riguardo al recupero dell'evasione fiscale, il Ministero ha condivisibilmente affermato che: *«le entrate da recupero evasione fiscale sono generalmente realizzate in tempi medio/lunghi rispetto all'accertamento del credito, determinando, oltremodo, non solo un disallineamento tra accertamento e riscossione, ma anche effetti negativi sull'equilibrio di cassa in generale» (pag. 15 della relazione in sede di remand).*

20.5. Da quanto esposto, alla luce della dettagliata motivazione contenuta nel gravato provvedimento, come successivamente chiarita in sede di *remand*, il Collegio condivide le conclusioni già raggiunte dal primo giudice, in ordine al fatto che la decisione negativa adottata dal Ministero dell'Interno è esente da profili di manifesta illogicità o contraddittorietà, con conseguente rigetto del relativo motivo

di ricorso.

21. In definitiva l'appello deve essere in parte accolto (secondo motivo d'appello) ed in parte respinto (primo, terzo e quarto motivo d'appello) e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto deve essere confermata, il ricorso di primo grado deve essere in parte accolto (secondo motivo di primo grado) ed in parte respinto (primo e terzo motivo di primo grado), con conseguente parziale annullamento *in parte qua* del gravato D.M. del 23 luglio 2024, prot. n. 105021 del 26 luglio 2024, limitatamente all'articolo 2, nella parte in cui afferma che il Comune di Barrafranca ha tardivamente presentato una nuova ipotesi di bilancio «*oltre il termine perentorio di quarantacinque giorni decorrenti dalla data di notifica del decreto ministeriale, prot. DAIT n. 112708 del 03.08.2023, di mancata approvazione della prima ipotesi*», di cui all'art. 261, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

22. Stante la parziale reciproca soccombenza, si possono compensare le spese di lite del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello n.r.g. 1243/2025, come in epigrafe proposto, in parte lo accoglie e in parte lo respinge, ai sensi di cui in motivazione, e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, in parte accoglie e in parte respinge il ricorso di primo grado, ai sensi, nei limiti e per gli effetti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2026 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Giovagnoli, Presidente

Michele Pizzi, Consigliere, Estensore

Anna Bottiglieri, Consigliere

Antonino Lo Presti, Consigliere

Sebastiano Di Betta, Consigliere

L'ESTENSORE

Michele Pizzi

IL PRESIDENTE

Roberto Giovagnoli

IL SEGRETARIO